

Assicurazione Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali (PLUS)

Versione n. 2 di NOVEMBRE 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2020

Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali

L'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza può optare per varie combinazioni delle garanzie sopra indicate.

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare una garanzia diversa.

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali Ridotte

Rc Ammanchi di Cassa

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali.

Rc Perdite Patrimoniali	<p>L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.</p> <p>Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli. E' compresa anche l'attività assicurativa svolta come dipendente di banca.</p> <p>E' compresa nelle garanzie di polizza anche l'attività esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede.</p> <p>E' compresa anche l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti.</p> <p>All'interno della garanzia Rc Perdite Patrimoniali sono comprese anche le seguenti coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARANZIA DANNI: L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati. • RETROATTIVITA' L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate all'Impresa nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. • SPESE LEGALI L'Impresa, se ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
--------------------------------	---

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali Ridotte
---------------------------	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali Ridotte
---------------------------	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

Rc Ammanchi di Cassa	<p>L'Assicurato può optare per diversi massimali, i quali rappresentano il massimo esborso da parte della Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none">• Massimale Euro 8.000,00• Massimale Euro 10.000,00;• Massimale Euro 15.000,00 <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Nel caso in cui venga scelta la prima opzione (massimale pari ad Euro 8.000,00), la garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro, dal secondo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 80,00 (ottanta), che sarà elevata ad € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.</p> <p>Nel caso in cui venga scelta una delle due opzioni successive (massimale pari ad Euro 10.000,00 oppure Euro 15.000,00), La garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro, dal secondo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 100,00 (cento), che sarà elevata ad € 200,00 (duecento) per ogni sinistro successivo.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa".</p>
Rc Perdite Patrimoniali	<p>L'Assicurato può optare per diversi massimali:</p> <ul style="list-style-type: none">• Massimale Euro 75.000,00 con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;• Massimale Euro 50.000,00 per anno e per sinistro;• Massimale Euro 100.000,00 per anno e per sinistro;• Massimale Euro 200.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;• Massimale Euro 500.000 per anno e per sinistro;• Massimale Euro 750.000,00 per anno e per sinistro;• Massimale Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro;• Massimale Euro 2.000.000,00 per anno e per sinistro <p>Il massimale previsto per quanto riguarda l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti è pari ad Euro 25.000,00 per sinistro ed Euro 75.000,00 per anno assicurativo.</p> <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Per il primo sinistro di importo inferiore o pari ad € 3.000,00 non si applica alcuna franchigia; per ogni sinistro successivo o di importo superiore ad € 3.000,00 da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo si applica lo scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquantacinque) e un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da ammanchi di cassa.</p>

Nel caso in cui le due garanzie sopra indicate vengano vendute in abbinamento, sono previste le seguenti opzioni:

- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 8.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;
- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;
- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro;
- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 8.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;
- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;
- Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro;



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>All'Impresa, per il tramite della RELA BROKER s.r.l., deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.</p> <p>All'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno.</p> <p>Per differenze di cassa superiori a € 1.000,00 (mille/00) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: così come stabilito dall'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dall'accertamento del diritto all'indennizzo.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è calcolato in relazione alla durata del contratto.</p> <p>È possibile aderire alla convenzione pagando il relativo premio a mezzo bonifico bancario indicando nella causale il codice fiscale ed inviare la documentazione a mezzo mail a convenzionebancari@relabroker.it o a mezzo fax al numero 010-8562299.</p> <p>Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker.</p>
Rimborso	<p>In caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro.</p> <p>Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e l'Impresa possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato. L'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del 31/12 alle ore 24 del 31/12 dell'anno successivo, per la durata di anni UNO, senza tacito rinnovo.</p>
Sospensione	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	<p>Il Contraente e l'Impresa possono chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sinistro.</p>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto ai quadri, impiegati, commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari.



Quali costi devo sostenere?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: la quota media spettante all'Intermediario per il ramo 13 (Rc Generale) è pari al 22,21%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel Fax fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO